



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile Messina
UO 06

Rif. nota n° 67752 R.G. del 15 marzo 2016

Prot. ingresso n. 49102 del 15 marzo 2016

Prot. uscita n. 49415 del 15 marzo 2016

Al Dirigente del Dipartimento
Politiche del territorio del Comune di Messina
Ufficio del Piano Regolatore Generale
Pec: urbanistica@pec.comune.messina.it

E p.c

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio
Servizio 3 – Assetto del Territorio e difesa del suolo
Via Ugo La Malfa Palermo
Pec: servizio3.dra@pec.territorioambiente.it

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica - Unità di Staff 4
Procedure V.A.S. per pianificazione territoriale e strumenti urbanistici Palermo
Pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Legge 02.02.1974 n. 64 Art. 13.- Comune di Messina. Parere di competenza sulla variante parziale di tutela ambientale al P.R.G. vigente. **Parere favorevole condizionato con prescrizioni**

Procedimento istruttorio

Con nota 279942 del 26/11/2015 codesta Amministrazione Comunale di Messina ha trasmesso, soltanto su supporto informatico, il progetto di variante parziale di tutela ambientale al P.R.G. vigente.

Questo Ufficio, con note n. 117117 del 16/12/2015 e n. 28397 del 17/02/2016, ha rigettato la variante parziale al tempo proposta in quanto le previsioni di “salvaguardia ambientale” non risultavano apparire in maniera adeguata negli elaborati grafici prodotti rilevandosi peraltro una serie di carenze documentali.

Tra le quattordici criticità rilevate si evidenziavano, in particolare, la mancanza di adeguate fasce di inedificabilità a ridosso dei torrenti, la mancata evidenza di aree ad elevata suscettibilità al dissesto per particolari zonazioni sismiche o di particolare rilievo per il Piano di assetto idrogeologico, la mancata delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ubicate in areali a rischio, il mancato aggiornamento degli studi geologici parziali documentati soltanto da tavole grafiche e non da adeguata relazione geologica di compendio, la mancanza di fasce

di arretramento per la presenza di elementi di dissesto idrogeologico o da faglie, la mancata introduzione di limiti di altezza dei fabbricati in particolari areali a rischio, il mantenimento di areali urbanizzati caratterizzati da uniche ed improprie vie di accesso costituite dalle fiamme, la mancata previsione di viabilità alternative per i centri minori, la presenza, ingiustificata, stante la dichiarata valenza ambientale, di aree ad edificabilità E1 all'interno di porzioni di demanio fluviale e marittimo, la mancata coerenza con le previsioni del piano comunale di protezione civile.

Tali criticità sono state parzialmente risolte con nuovi elaborati trasmessi con nota n. 26898 del 02/02/2016.

Con seconda richiesta di integrazioni inviata da questo Ufficio con prot. n.28397 del 17.02.2016 si poneva evidenza sulla sussistenza di criticità non risolte tra cui si rimarcava la mancata delocalizzazione di opere pubbliche poste in areali a rischio, la perdurante mancanza di coerenza dei dati geologici forniti, la mancata previsione di limiti di altezza degli edifici in areali caratterizzati da terreni non idonei dal punto di vista geomorfologico, il rinvio alla previsione di nuove viabilità di accesso ai centri minori, al redigendo nuovo piano regolatore generale.

Con ulteriore nota n. 44167 del 19/02/2016 codesta Amministrazione ha trasmesso ulteriori integrazioni e fornito riscontro ai vari punti contenuti nelle note n.117117 del 16/12/2015 e 28397 del 17/02/2016 del presente ufficio.

Successivamente, con nota 55767 del 02/03/2016 codesta Amministrazione ha convocato per il 14/03/2016 la conferenza dei servizi nella quale il presente ufficio, con nota 43805 del 08/03/2016, ha rappresentato ancora una volta la necessità di ulteriori integrazioni nel merito della perdurante mancanza di uno studio geologico di compendio delle diverse cartografie tematiche prodotte.

Si rimaneva, pertanto, in attesa di tale elaborato geologico di sintesi aggiornato alle attuali vigenti normative in materia.

Tale problematica veniva rimarcata dallo scrivente nell'ambito di conferenza dei servizi tenuta in data 14.03.2016.

Infine con nota n. 67752 del 15.03.2016 sono stati prodotti, dal Dirigente del Dipartimento politiche del territorio del Comune di Messina, ulteriori elaborati geologici e tavole grafiche riportanti le già reiterate richieste di inserimento delle fasce di edificabilità a ridosso delle aste torrentizie.

Contenuti e finalità della variante

Ciò premesso si rappresenta come la variante oggetto di approvazione, denominata di "salvaguardia ambientale", prevede la riduzione e/o l'abbattimento degli indici di edificabilità previsti su parte del territorio dal P.R.G. vigente, ai fini, dichiarati, della riduzione del rischio sismico, idraulico e geologico.

Nella redazione della presente variante sono stati analizzati ed elaborati, oltre alla carta della suscettività all'edificazione redatta a supporto del P.R.G. vigente, gli studi e le cartografie del PAI, le segnalazioni da inserire nell'aggiornamento del PAI, le carte tematiche degli studi dell'ENEA riguardanti la suscettività da frana dell'area del territorio messinese e lo studio di microzonazione sismica di primo livello redatto dal dipartimento regionale della protezione civile e dall'Università degli studi di Messina.

Sono state altresì inserite le fasce di rispetto ed inedificabilità lungo il reticolo idrografico del territorio comunale e riportate le fasce di inedificabilità a cavallo delle faglie.

All'interno del territorio comunale sono state altresì individuate e perimetrare una zona a protezione speciale (ZPS cod. ITA 030042) e due siti di importanza comunitaria (cod. ITA 030008 e ITA030011), facenti parte della Rete Natura 2000 per la conservazione degli Habitat, delle specie e delle rotte migratorie.

La variante in esame verifica anche la coerenza delle previsioni del PRG vigente (zone di completamento e di espansione) con la carta degli habitat del Piano di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 "Monti Peloritani".

In attuazione a tali principi, al fine di declassificare le zone già edificabili, sono state perimetrare, limitatamente alle zone di intervento privato e sostanzialmente residenziali (A, B e C), tutte quelle aree nelle quali ricadono uno o più fattori di pericolosità e sulle stesse viene prevista una diversa zonizzazione rispetto a quella del PRG vigente, con limitazione della capacità edificatoria ed una conseguente riduzione del rischio.

Pertanto nella nuova zonizzazione le zone "B" (completamento) diventano B sature, o agricole, mentre le "C" si trasformano in "E1" e le "A3" in "A4".

Tutte le zone omogenee che ricadono in una o più di questi siti, vengono "declassate" in una nuova zona che vieta qualunque tipo di intervento che non sia il restauro conservativo e la manutenzione straordinaria.

La nuova zonizzazione ha comportato modifiche alle Norme tecniche di attuazione ed al Regolamento edilizio.

Per quanto riguarda i volumi non realizzati a causa della riduzione o dell'abbattimento degli indici di edificabilità, l'Amministrazione Comunale proponente ha ritenuto adottare scelta urbanistica con previsione di riutilizzo di tale cubatura, da parte dei soggetti che hanno rinunciato ai volumi realizzabili sui propri terreni, in altre aree che non sono oggetto della presente variante parziale. Il loro utilizzo sarà previsto e regolamentato, con procedura differita pertanto, rispetto all'istruttoria relativa alla presente variante, in successivi strumenti urbanistici attuativi.

Descrizione delle integrazioni e modifiche prodotte

Nel merito delle osservazioni formulate dal presente ufficio con nota n.117117 del 16/12/2015 e seguenti, codesta Amministrazione ha dato riscontro ai diversi punti eccettuati modificando, come nel seguito esposto, gli elaborati costituenti la variante in esame mediante:

- a) inserimento in tutte le tavole della zonizzazione in variante le fasce di rispetto dei torrenti relative al vincolo di inedificabilità imposto ai sensi del comma f dell'art.96 del T.U. n.523/1904 (punto 1);
- b) ampliamento delle aree PAI a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 estese di una fascia di rispetto di mt. 20,00 per probabile evoluzione del dissesto (punto 2);
- c) inserimento delle aree interessate da faglie con un'area di rispetto di mt. 100,00 a cavallo della linea di faglia (punto 3);
- d) produzione delle mappe della microzonazione sismica, non prodotte nella precedente stesura originaria (punto 5);
- e) inserimento, nelle Norme di attuazione all'art. 63 bis "Fasce di rispetto aree PAI e torrenti" (punto 7) dei relativi vincoli di rispetto;
- f) rettifica degli errori materiali (punto10);
- g) correzioni delle tavole rappresentati zonizzazioni improprie in particolare in areali demaniali fluviali e marittimo (punto 13);
- h) declassificazione di aree con accesso dall'alveo torrentizio (punto11);

- i) indicazione delle aree e dei percorsi di emergenza previsti nel Piano di Protezione Civile Comunale (punto 14).

Ulteriori punti sono stati riscontrati da codesta Amministrazione con nota 44167 R.G. del 19/02/2016 e riguardanti:

- j) delocalizzazione degli edifici pubblici ricadenti in areali non compatibili con le condizioni litologiche e morfologiche (punto 4), per i quali si prevede lo spostamento in altro sito;
- k) previsione di limitazioni di altezza degli edifici, di cui al punto 8), per le quali si prevede, all'art.3 delle N.T.A., una specifica previsione;
- l) formale assunzione di responsabilità relativa alla richiesta dello scrivente di previsione di nuova viabilità di accesso agli agglomerati urbani il cui unico accesso avviene attualmente dall'alveo dei torrenti, richiesta al punto 12) e per i quali viene dichiarato, sotto pertanto piena ed esclusiva responsabilità di codesta Amm.ne Comunale che, allo stato, stante che la presente variante è limitata a parti di territorio oggetto di criticità, non si prevede una nuova rete viaria la cui previsione viene invece rinviata alla redazione del nuovo P.R.G.

Infine, con nota n. 67752 del 15.03.2016 sono state trasmesse ulteriori integrazioni riguardanti:

- m) produzione del rapporto tecnico-conclusivo dello studio di pericolosità da frana dell'ENEA, riportante dettagliato inquadramento geologico che appare aggiornare, visti i limiti attuativi della presente variante, gli studi geologici pregressi;
- n) produzione di nuove tavole di zonizzazione (tavv. 3.01, 3.03, 3.04) integrate con l'inserimento delle fasce di inedificabilità assoluta a ridosso degli argini torrentizi.

Preso atto, pertanto, di quanto sopra riportato, il presente Ufficio ritiene di poter rilasciare parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 2/2/74 n° 64 condizionato e con prescrizioni sulla variante di tutela ambientale, come nel seguito si espone nel dettaglio.

Nulla osta geomorfologico condizionato e relative prescrizioni

Viste pertanto le numerose e sostanziali modifiche apportate agli elaborati originariamente prodotti che hanno consentito di configurare, oggi, una più efficace valenza di tutela ambientale della variante in esame, ancorchè suscettibile di ulteriori perfezionamenti, come sottolineato dal servizio 3 dell'ARTA con nota n.62180 del 28.12.2015; ed accertato quanto trasmesso in ultimo con nota n. 67752 del 15.03.2016.

Esaminati i contenuti del rapporto tecnico conclusivo redatto dall'ENEA, che compendia e sintetizza tutte le risultanze geologiche esistenti, limitatamente agli areali parziali oggetto di variante, stimati in circa ha.840 e con valenza esclusivamente finalizzata all'accertamento della compatibilità geologica dei terreni in situ e loro assoggettabilità a frane.

Considerato che il parere reso da questo Ufficio ai sensi dell'art.13 L.64/74 attiene alla compatibilità geomorfologica dei luoghi con le previsioni di piano che, in fase esecutiva saranno invece documentate da puntuale redazione di studi geologici di dettaglio da supportare con idonee e puntuali campagne di indagine geognostica.

Si rilascia parere favorevole ai sensi dell'art.13 della L. n.64/74 "*ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio*", condizionato ai seguenti adempimenti obbligatori e relative prescrizioni attuative:

1. **notificare** l'accertato e documentato stato di rischio di dissesto idrogeologico e suscettibilità a frane, perimetrato nelle tavole di variante a seguito degli studi dell'ENEA, agli Enti proprietari di infrastrutture strategiche (ANAS, CAS, Citta Metropolitana, Società FF.S., Società fornitrici di servizi mediante life lines, etc.) al fine di consentire loro l'attivazione dei necessari interventi di mitigazione del rischio a salvaguardia delle proprie infrastrutture e della pubblica e privata incolumità;
2. **disporre**, di concerto con gli Enti preposti (Univ.ME e D.R.P.C.) un nuovo studio di microzonazione sismica che comprenda, tra i dati di base, le ulteriori risultanze geologiche compendiate nello studio dell'ENEA e non riscontrate tra gli atti propedeutici posti alla base della redazione dell'allegato studio di microzonazione sismica di livello uno oggi a corredo della presente variante;
3. **redigere obbligatoriamente** nuova relazione geologica, in conformità a circolare n.3/DRA del 20.06.2014, da estendere agli areali del territorio comunale, esterni agli 840 ettari oggetto della presente variante, nei quali sono stati previsti il trasferimento delle cubature, (ex aree ZIR e ZIS), in coerenza a quanto autorizzato giusto D.D.G. D.R.U. n.99 del 05.04.2014 relativo esclusivamente all'approvazione delle variazioni introdotte al regolamento edilizio, mediante il punto 8 della delibera Cons. Com. n.74/C del 25.10.2010 e punti 5 e 7 della stessa. **Stante infatti che la scelta adottata da codesta Amministrazione relativa all'avvio, per il recupero ed utilizzo di tali cubature, (artt. N.23 bis, ter e quater del regolamento edilizio) di un processo amministrativo non contestuale alla presente procedura urbanistica, volta al rilascio di nulla osta geomorfologico della presente variante, appare inficiare, in assenza della sopraprescritta relazione geologica integrativa, la validità del presente parere, stante l'impossibilità, ad oggi, di poter accertare, contestualmente, la conformità geologica dei terreni oggetto del trasferimento di cubatura.**

Nel merito pertanto della opzione urbanistica adottata da codesta Amministrazione volta all'utilizzazione di preesistenti cubature, peraltro in gran parte già oggi irrealizzabili per la presenza di vincoli sismici o idrogeologici, si ribadisce che, sia lo scrivente, come rimarcato con propria nota n.117117 del 16.12.2015, che il Dirigente del Servizio 3 del D.R.A. come manifestato con nota n.62180 del 28.12.2015, **non trovano condivisibile tale scelta ai fini di una efficace tutela ambientale del territorio comunale più volte stravolto da eventi sismici ed idrogeologici catastrofici**

L'utilizzo, infatti, di tali cubature ancor oggi disponibili su tutti gli areali collinari, urbani e suburbani, costituisce sostanzialmente un mantenimento improprio di cubature non necessarie, né giustificabili sia dal punto di vista ambientale che di ulteriore carico urbanistico.

Non si entra pertanto nel merito della legittimità normativa di tale procedura urbanistica differita, adottata da codesta Amministrazione comunale che ne rimane responsabile esclusiva sia sotto il profilo civilistico che penale.

Contro le predette condizioni e prescrizioni è ammesso, come per legge, ricorso al TAR Sicilia sez. di Catania entro 60 gg. dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)

